



COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
del Servizio di
ASSISTENZA DOMICILIARE

- Approvato con deliberazione consiliare n° 53 dell'11.06.1992 successivamente integrato con deliberazione consiliare n° 138 del 09.12.1992
- Modificato con deliberazione consiliare n° 45 del 29.06.2000
- Pubblicato per 15 giorni dal 09.08.2000 al 23.08.2000, ai sensi dell'art. 100 del vigente Statuto Comunale
- **IN VIGORE dal 24.08.2000**

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
(Callegari Dr. Ennio)

Il Comune di Valdobbiadene inserisce tra i suoi compiti il servizio di Assistenza Domiciliare, ai sensi della vigente legislazione regionale (art. 6 L.R. 55/1982).

Tale servizio è rivolto ad anziani, minori ed inabili in stato di bisogno o nuclei familiari che presentino disagi sanitari, sociali e familiari e viene disciplinato dal seguente Regolamento.

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'intervento dell'Assistenza Domiciliare, diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della propria personalità e la sua partecipazione alla vita di comunità.

Tale intervento ha per fine la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica.

Art. 1 - Il servizio di Assistenza Domiciliare.

L'orientamento attuale della politica dei servizi sociali è teso ad evitare l'allontanamento della persona anziana, o in difficoltà, dal proprio ambiente familiare ed offrire il necessario aiuto attraverso una rete integrata di servizi territoriali, fra cui quello dell'Assistenza Domiciliare.

Il servizio domiciliare offre una serie di prestazioni domestiche, igienico sanitarie e sociali che consentono alla persona in stato di bisogno di condurre a domicilio un'esistenza sicura ed indipendente, evitando il ricovero in istituto e l'ospedalizzazione (qualora non sia strettamente necessaria) e modifiche alla sua normale vita di relazione, conservando allo stesso tempo i ruoli e le responsabilità assunte in precedenza.

Art. 2 - Obiettivi

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di rimuovere tutti quelli ostacoli che possono costituire motivo di rischio per la normale conduzione della vita familiare e per la vita di ogni giorno delle singole persone.

Gli obiettivi che il servizio si propone sono quindi:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile;
- favorire e mantenere il recupero delle capacità della persona promuovendo una completa autonomia degli individui e dei nuclei che si trovano in uno stato, transitorio o stazionario, di bisogno cercando di superare le difficoltà, evitando però l'instaurarsi di una dipendenza assistenziale;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può causare l'istituzionalizzazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora debba sostenere eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti per rendere partecipi i soggetti alla vita comunitaria evitando l'isolamento sociale.

Il servizio domiciliare, affrontando problemi di solitudine, handicap, malattia, ecc. deve fornire soluzioni tanto sul piano umano quanto sul piano tecnico delle prestazioni.

Le prestazioni erogate dal servizio domiciliare non sono standardizzate e/o spersonalizzate, ma si basano sull'autodeterminazione, promuovendo autonomia psicologica e sociale e favorendo i rapporti interpersonali.

Tale servizio richiede quindi un costante lavoro di approfondimento da parte dell'assistente domiciliare che è chiamato a svolgere funzioni anche in senso psicologico e sociale.

Il servizio ha carattere di temporaneità, serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa. Fanno eccezione i casi in cui i destinatari siano persone

anziane e quando si presentano bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo. In questi casi il servizio tende ad assumere un carattere a tempo indeterminato.

Art. 3 - I destinatari

Il servizio domiciliare è rivolto alle persone e alle famiglie che si trovano in condizioni di bisogno: minori, anziani, disabili e handicappati e comunque a chi vive una situazione di difficoltà ed emarginazione. In generale il servizio non si rivolge a particolari categorie di utenti, ma comprende tutti i cittadini di qualsiasi età, sesso, condizione sociale, sanitaria ed economica.

Nel caso in cui l'utente non viva solo, l'intervento è volto ad integrare e rafforzare l'azione dei conviventi (siano familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono, da soli, provvedere alle loro necessità.

- 1) Persone anziane (ultra sessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia e inabili (invalidi civili con invalidità superiore al 66%, ciechi civili assoluti, sordomuti, ecc.) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari e che si trovano in condizioni economiche disagiate.
- 2) Persone di qualsiasi età, compresi i minori, con ridotte capacità di autonomia fisica e psichica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari e che si trovino in condizioni economiche disagiate;
- 3) Le persone di cui al punto 1) non in condizioni economiche disagiate;
- 4) Le persone di cui al punto 2) non in condizioni economiche disagiate, esclusi i minori;
- 5) Persone di qualsiasi età, sole, che si trovino occasionalmente in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per stati influenzali, infortuni, convalescenza, puerperi, ecc.) a prescindere dalle condizioni economiche;
- 6) Persone di qualsiasi età che, a prescindere dalle condizioni economiche, versino in situazioni di disagio psicologico, morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo).

Tutte le persone di cui ai punti 1) e 2) hanno diritto alla gratuità del servizio.

Le persone indicate ai punti 3-4-5-6 devono invece contribuire alle spese del servizio poste a carico dell'Ente Locale secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Versano in stato di disagio economico quelle persone che dispongano per i più elementari bisogni, escluse le spese di affitto, di un reddito pari o inferiore al Minimo Vitale.

Se tali persone risultano componenti di nucleo familiare, la valutazione circa l'esistenza del disagio economico deve essere fatta tenendo conto sia del reddito complessivo dello stesso nucleo, sia di tutti gli altri elementi che concorrono a favorire o non l'integrazione delle persone nell'ambito del nucleo considerato e di quest'ultimo nel contesto sociale.

In ogni caso il reddito complessivo del nucleo non deve essere superiore all'importo che risulterebbe calcolando per ogni singolo componente un reddito pari al Minimo Vitale,

secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 02.05.1991, relativa ai criteri di erogazione dell'assistenza economica.

L'accertamento dello stato di disagio economico è di competenza del Comune interessato.

Art. 4 - Cessazione, sospensione e variazione del servizio.

- a) Il servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:
- rinuncia dell'utente;
 - ricovero definito presso istituti;
 - venir meno dei requisiti di ammissione al servizio;
- b) Il servizio è sospeso in caso di temporanea assenza dell'utente;
- c) La durata delle prestazioni del servizio, vengono valutate dai servizi sociali, basandosi sulle esigenze reali dell'utente e in accordo con la Giunta Comunale.

Art. 5 - Prestazioni

Le prestazioni riguardanti il servizio domiciliare possono essere:

A) relative al bisogno dell'utente:

- nell'igiene e nella cura personale;
- nella fornitura di pasti a domicilio, quando l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo da sé o quando la famiglia, che abitualmente provvede, sia temporaneamente impossibilitata;
- nell'acquisto di generi alimentari, medicinali e/o di altro, nell'orario di lavoro stabilito per l'utente;
- nel disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro pensione, pagamento bollette) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo;
- nel trasporto/accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi; tale prestazione viene effettuata prioritariamente a favore di minori e adulti portatori di handicap, adulti con problemi psichici, malati terminali anziani e non, traumatizzati e anziani anche inseriti in un contesto familiare e/o parentale allargato, che non sia nelle condizioni di provvedervi. Relativamente a tali fattispecie, l'erogazione del servizio avverrà prioritariamente a favore di utenti o nuclei familiari versanti in condizioni di indigenza economica.
- provvedendo a tutte le necessità inerenti il ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità;

B) relative alla casa:

- pulizia dell'alloggio comprendente il riordino degli ambienti, la pulizia dei mobili e dei pavimenti;

- lavaggio di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi a domicilio dello stesso o in lavanderia qualora sia esistente;
- stiratura a rammendo della biancheria, lavaggio dei piatti e delle stoviglie;

C) relative all'aiuto nella gestione familiare:

- aiuto generico nella gestione familiare e personale che, oltre a comprendere gli interventi succitati, prevede quelli di sostegno nei confronti del nucleo per aiutarlo ad acquisire l'autonomia propria;

D) relative all'aspetto sanitario:

- prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, quali massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente e simili, con esclusione di interventi propriamente infermieristici. Tali prestazioni devono essere complementari e quindi valutati non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziale nell'attuazione di un programma assistenziale.

Art. 6 - Criteri di ammissione al servizio

Premesso che il servizio è rivolto a tutte le fasce di età e a tutte le categorie di utenti, per l'ammissione al servizio stesso sono considerati i seguenti elementi:

situazione sociale: si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizione di isolamento ed emarginazione;

situazione di salute psico-fisica: con riferimento al grado di autosufficienza (nullo, scarso, discreto). E' indispensabile intervenire verso utenti le cui precarie condizioni di salute possono dare avvio ad una serie di ospedalizzazioni e conseguente cronicizzazione, garantendo un'attività domiciliare atta a prevenire quanto possibile queste condizioni;

situazione familiare: le motivazioni da ritenere prioritarie verranno individuate sulla base delle caratteristiche del nucleo di appartenenza e dei civilmente obbligati: presenza o meno di membri conviventi tenuti per legge agli alimenti. Se sono presenti, quanti sono, che età hanno, quanto tempo ed attenzione possono dedicare al soggetto in difficoltà, quale reale disponibilità hanno nei suoi confronti;

situazione economica: verrà data priorità a coloro che godono di redditi inferiori o pari al minimo vitale e non siano proprietari di beni immobili, salvo in caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso, di beni mobili registrati che siano necessari ed adeguati per ragioni di lavoro. Ferma restando la priorità di intervento verso le persone il cui reddito sia inferiore o pari al minimo vitale, sono da prevedere interventi nei confronti di persone il cui reddito superi il minimo vitale ma che presentino particolari problemi di carattere sociale ed esigenze assistenziali.

In tal caso verrà stabilito il versamento di contributo da parte dell'utenza proporzionata alla quota di reddito eccedente il minimo vitale, come specificato nel successivo articolo 12.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

A) Personale

L'équipe del servizio di Assistenza Domiciliare, che fa riferimento all'Ente Locale, è composta da operatori con le seguenti qualifiche: Assistente Sociale e Assistente Domiciliare.

L'Assistente Sociale:

- ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione;
- compie le rilevazioni e le diagnosi delle esigenze del territorio e dell'utenza;
- verifica lo stato di bisogno di ogni singolo caso e predispose il relativo piano di intervento;
- fornisce prestazione di servizio sociale professionale;
- cura la ricerca, la documentazione e la strutturazione del servizio;
- mantiene i rapporti con gli altri servizi del Comune, con gli Enti e le Istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari;
- tiene rapporti sistematici con le singole assistenti domiciliari ed organizza periodiche riunioni per coordinare e verificare l'andamento del servizio;
- svolge pratiche amministrative nell'interesse dell'utente presso Enti o Istituzioni.

L'Assistente Domiciliare:

- svolge le prestazioni a domicilio di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

B) Istruttoria

L'accesso alle prestazioni del servizio domiciliare viene regolato come segue:

- richiesta al Comune formulata dall'interessato, da parenti o da conoscenti dello stesso, da medici curanti e ospedalieri o da personale operante nelle strutture socio-sanitarie presenti nel territorio.

La richiesta di assistenza domiciliare dovrà essere accompagnata da:

- domanda dell'interessato o di un familiare, firmata e redatta secondo il modello predisposto;
- certificato di stato famiglia;
- certificato medico in cui si attesta il grado di autosufficienza o meno dell'utente;
- eventuale copia del certificato di invalidità;
- copia della pensione e dei redditi percepiti nell'anno in corso dai componenti del nucleo familiare (compresi pensione di guerra, di invalidità e assegni di accompagnamento);
- copia del modello 740 o 201;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente bene immobili posseduti;
- numero del codice fiscale;
- numero della tessera sanitaria;

- relazione dell'assistente sociale;
- analisi primaria effettuata dall'assistente sociale sulla situazione sociale, economica e familiare del richiedente. Per una approfondita conoscenza dell'utente sarà compiuta dall'assistente sociale una o più visite domiciliari;
- analisi effettuata da tutto il gruppo di lavoro, di cui al successivo punto C), sulla richiesta e sull'indagine, per giungere ad una conoscenza globale non solo delle singole motivazioni dell'utente, ma anche dell'inquadramento del tipo di funzioni che ogni operatore dovrà svolgere nei confronti di un determinato utente.

In base ai dati forniti con relazione dell'Assistente Sociale sulle situazioni e sulle possibilità di intervento da parte del servizio, l'Assessore ai Servizi Sociali e la Giunta Municipale, deliberano ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

I casi urgenti saranno discussi dall'équipe degli operatori e momentaneamente accettati, in attesa di far seguire le normali procedure di assunzione.

C) Modalità operative

La metodologia di lavoro deve essere adeguatamente supportata da sistematici momenti di confronto.

Gli operatori si costituiscono quindi in un gruppo operativo interdisciplinare, nell'ambito del quale avviene:

- lo scambio delle informazioni e delle conoscenze fra gli operatori del servizio, sia sul singolo caso che sull'insieme delle attività del servizio;
- la definizione delle modalità tecniche degli interventi e della loro reciproca integrazione;
- la verifica del lavoro svolto relativa all'efficacia degli interventi, all'eventuale riduzione o ampliamento delle prestazioni;
- la formulazione del piano di lavoro settimanale;

Art. 8 - Integrazione con i servizi sanitari

Le prestazioni mediche-specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui abbisognano gli utenti sono di competenza dell'U.L.S.S., che deve garantire, attraverso i presidi sanitari e coordinati anche sotto il profilo organizzativo con le prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare.

Art. 9 - Rapporti con altri servizi socio sanitari

Nel caso in cui l'utente del servizio di Assistenza Domiciliare sia seguito anche da altri servizi (Consultorio Familiare, Servizio Psichiatrico, Servizio Riabilitativo Età Evolutiva, Servizio Tossicodipendenze, ecc.) è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro comune che contenga gli obiettivi dell'intervento stesso, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

Il servizio domiciliare garantirà all'équipe psichiatrica la compresenza operativa dell'assistente domiciliare, sia nelle prime fasi dell'intervento, sia quando se ne avverta l'utilità in relazione ai problemi dell'utente.

Art. 10 - Rapporto con la struttura organizzativa del Comune

Il servizio di Assistenza Domiciliare è uno dei settori d'intervento del servizio sociale comunale, al quale fa riferimento sia per la sede che per la propria organizzazione. Preposto al coordinamento dei servizi sociali è il settore socio-culturale.

Art. 11 - Rapporto con il volontariato

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio.

Il volontariato non rappresenta un'alternativa all'intervento pubblico, ma lo integra in quelli spazi propri di un impegno civile e di solidarietà sociale.

I gruppi o associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti dalla Regione, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

Art. 12 - Modalità di contribuzione

L'utente partecipa alla spesa del servizio di assistenza in misura proporzionale alle possibilità economiche proprie e del nucleo familiare.

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa i nuclei familiari con minori che presentano disagio socio-educativo.

E' in ogni caso fatta salva la possibilità di esentare, con deliberazione della Giunta comunale, dalla partecipazione alla spesa in presenza di particolari situazioni debitamente documentate e/o valutate dall'assistente sociale del Comune.

Come previsto dall'art. 7 punto B) del presente Regolamento, il richiedente deve dichiarare, nella domanda di assistenza domiciliare, il reddito annuo proprio e del nucleo familiare allegando a prova la documentazione che attesti il reddito stesso. Non vengono esclusi dal computo del reddito le entrate derivanti da pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni, assegni ed altre indennità dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.

Il criterio in base al quale viene stabilito il contributo dovuto dagli utenti per le prestazioni di assistenza domiciliare è dato dal calcolo del coefficiente di eccedenza del reddito del nucleo rispetto al minimo vitale, più le spese di affitto (secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 02.05.1991 relativa alla determinazione dei criteri di erogazione dell'assistenza economica) più una ulteriore

quota (calcolata sul minimo vitale) subordinata alle condizioni di autosufficienza o non autosufficienza dei soggetti, secondo la seguente formula:

$$A) (\text{coeff.}) = \frac{\text{REDDITO DEL NUCLEO} - (\text{M.V.} + \text{spese di affitto} + \text{quota } 20\%)}{\text{M.V.} + \text{spese di affitto} + \text{quota } 20\%}$$

Qualora A sia positivo, minore o uguale a 1.00, il contributo dell'utente è dato dal prodotto del coefficiente A per la cifra corrispondente al costo orario del servizio di Assistenza Domiciliare (X), ovvero:

$$C (\text{contributo}) = A \times X$$

- dove X è pari al costo orario di un addetto all'assistenza, in conversione con l'Ente Locale;
Qualora A (coefficiente) sia superiore a 1.00, il contributo dell'utente sarà pari al costo orario di un addetto all'assistenza, fissato dalla Società Cooperativa con la quale è in atto la convenzione per la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare, o laddove il servizio sia gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, non potrà superare il costo stabilito dalla Giunta Comunale.
- la quota aggiuntiva del 20% sul minimo vitale va considerata come uscita fissa tenuto conto che i bisogni dell'anziano non possono essere totalmente ricompresi nel minimo vitale ma richiedono costi aggiuntivi per il continuo ricorso a terzi, spesso pagato, come conseguenza della perdita di autonomia.

Limitatamente al servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio, la contribuzione degli utenti viene stabilita come segue:

Reddito dell'utente di importo inferiore o uguale al "Minimo Vitale"	contribuzione nella misura del 20% del costo del pasto, esclusi gli oneri relativi al trasporto e consegna
Reddito dell'utente di importo superiore al "Minimo Vitale" e fino a L. 1.000.000.=	contribuzione nella misura del 50% del costo del pasto, esclusi gli oneri relativi al trasporto e consegna
Reddito dell'utente di importo superiore a L. 1.000.000.= e fino a L. 2.000.000.=	100% del costo del pasto, esclusi gli oneri relativi al trasporto e consegna
Reddito dell'utente di importo superiore a L. 2.000.000.=	contribuzione totale, compresi gli oneri relativi al trasporto e consegna